

COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza


P.R.C.

Elaborato

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI

Registro dei Crediti



IL SINDACO

Dott. Guido Grego

IL SEGRETARIO

Dott. Angioletta Caliulo

IL PROGETTISTA

Ing. Mario Garbino

Adottato:

Deliberazione del C.C.
n. 2 del 9/01/2018

Approvato:

Deliberazione del C.C.
n. 25 del 22/05/2018

PROGETTISTA:

Ing. Mario Garbino
collaboratore: Ing. Lorena Lazzarotto

Elaborazione dati e realizzazione grafica "Studio Garbino"
Largo Parolini, 131 - Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424 521137 - fax 0424 521037 - e-mail studiogarbino@libero.it

Responsabile Area Tecnica

Arch. Serenella Serato

DATA: maggio 2018

PREMESSA

1. Il Comune di Cartigliano, ai sensi della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, istituisce il **Registro dei Crediti Edilizi**, in attuazione all'art. 17, comma 5, della citata Legge Regionale.

2. Il Credito Edilizio, in sintonia con l'art. 36, commi 3 e 4, della Legge Regionale n. 11 del 2004, è "una quantità edificatoria" da annotare sul Registro dei Crediti e viene attribuito a singole particelle di terreno catastalmente identificate. Il Credito Edilizio è riconosciuto a seguito delle seguenti tipologie di interventi:

- a) demolizione delle opere incongrue - eliminazione di elementi di degrado;
- b) realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale;
- c) riordino della zona agricola.

3. I "crediti edilizi", in riferimento all'art. 37 della Legge Regionale n. 11 del 2004, possono essere riconosciuti anche quali *"compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo"*.

4. Il Piano degli Interventi stabilisce, nelle proprie Norme Tecniche di Attuazione, i criteri, le regole e le misure da applicare ai fini del riconoscimento dei Crediti Edilizi.

5. In base all'art. 36, comma 5, della Legge Regionale n. 11 del 2004, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in totale difformità dai titoli abilitativi, salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

6. Nel Registro sono annotati i seguenti elementi:

- a) dati identificativi catastali della particella cui afferiscono i Crediti Edilizi;
- b) quantità e destinazione urbanistica dei Crediti Edilizi riconosciuti dal Comune alla particella catastale;
- c) quantità e destinazione urbanistica dei Crediti Edilizi, connessi ad una particella catastale, acquistati o ceduti.

7. La titolarità dei Crediti Edilizi riconosciuti non è sottoposta ai limiti che riguardano l'efficacia temporale delle previsioni del Piano degli Interventi

Registro dei Crediti Edilizi

Credito N°	Titolare del C.E.	Quantità di C.E. (mc o mq)	Origine del C.E. (estremi catastali)	Destinazione C.E. (estremi catastali)	Atto di trasferime nto del C.E.	Titolo Edilizio
	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza CF/PI	Mq. Mc. Destinazione d'uso	Foglio Mappali Data iscrizione credito	Foglio Mappali Data atterraggio credito	Tipo	Titolo
1						
2						
3						
4						
5						
6						